

N. R.G. 1077/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente
dott. Manuela Velotti	Consigliere
dott. Andrea Lama	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1077/2023** promossa da:

DANTE ALIGHIERI N. 26 40125 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in PRESSO C/O AVV. ZANOTTI DARIO VIA DANTE 26 BOLOGNA presso il difensore avv. CIVALE FABIO

APPELLANTE

contro

con il patrocinio dell'avv. MANGIONE NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 60 47121 FORLI' presso il difensore avv. MANGIONE NICOLA

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 29/2023 il Tribunale di Rimini ha omologato il piano del consumatore predisposto nella procedura di sovraindebitamento N. 28-1/2022 R.G.P.U. introdotta da

1.1 Per quello che qui ancora rileva, il primo Giudice ha ritenuto sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore, rilevando, da un lato, che il ricorrente non è titolare di beni immobili, percepisce un compenso da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di circa 1.810,00 euro (con reddito annuo da lavoro dipendente di circa euro 23.000,00) e, nel contempo, è indebitato per euro 84.820,29, in forza dei rapporti di mutuo intercorrenti con IBL S.p.A. e del pignoramento dello stipendio effettuato da Banca Mediolanum (disposto dal Tribunale di Rimini in data 5.4.2022). Dall'altro lato, ha osservato che lo stesso non risulta in grado di far fronte neppure al proprio



mantenimento, per il quale affronta spese mensili di circa 1.200,00 euro (quantificate in euro 350,00 per il pagamento delle utenze; euro 600,00 per il pagamento del canone di locazione, euro 150,00 per spese alimentari ed euro 100,00 per le spese mediche).

1.2 Ha evidenziato come lo stato di crisi del debitore fosse da evincersi dalle plurime iniziative monitorie esperite da alcuni creditori al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti (in conseguenza della perdurante morosità del debitore), conclusesi con l'adozione dei decreti ingiuntivi n. 1173/2019 (in favore di Banca Mediolanum S.p.A., cui ha fatto seguito una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi) e n. 912/2022 (in favore di Ifis Npl Investing S.p.A.)

1.3 Ha ritenuto che all'epoca dei fatti il debitore non avesse agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento, alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e finalizzati a sostenere spese non eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante), nonché dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente, che al momento delle richieste percepiva un proprio stipendio.

1.4 Quanto alla prospettata condotta di "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, il Tribunale ha ritenuto che essa fosse priva di valenza causale rispetto all'erogazione dei due finanziamenti, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore, come in effetti accaduto, quantomeno, in relazione al secondo finanziamento concesso da IBL.

1.5 Ha rilevato come il piano formulato dal ricorrente rispetti la causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori, atteso che il contenuto del piano è incentrato sulla messa a disposizione di una somma di euro 9.000,00 ottenuta con l'accantonamento periodico di euro 250,00 dallo stipendio percepito dal ricorrente, dipendente a tempo indeterminato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara; il conseguente ricavo per il ricorrente si palesa come verosimilmente attuabile stante il perdurante rapporto di impiego.

1.6 Ha escluso che la somma offerta dal ricorrente fosse da ritenersi esigua, considerato che una soddisfazione di circa il 5% del credito rende il piano di ristrutturazione idoneo al raggiungimento della funzione allo stesso attribuita dalla legge.

1.7 Ha escluso la necessità di includere le quote già maturate a titolo di TFR tra le poste attive da mettere a disposizione dei creditori del ricorrente, stante l'attuale inesigibilità di tale credito e, dunque, la sua irrilevanza ai fini dell'ammissibilità e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto dal debitore, tutt'ora dipendente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

1.8 Ha ritenuto positiva la valutazione in punto alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, dal momento che il debitore è privo di altri redditi all'infuori di quello generato dalla sua



attività di lavoro (non ha beni immobili intestati né beni mobili di valore considerevole sui quali poter avviare una procedura esecutiva), e che, dunque, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti mettendo a disposizione dei creditori, con periodicità semestrale, l'unica utilità a propria disposizione.

2. Reclama IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., affidando il gravame a quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo contesta l'esistenza dello "stato di sovraindebitamento", a tal fine evidenziando che;

- il Sig. [] dipendente presso i Vigili del fuoco, con contratto a tempo indeterminato e un compenso mensile di circa € 1.810,00, idoneo a far fronte alle spese per il sostentamento;
- il nucleo familiare del Sig. [] è composto unicamente da quest'ultimo, il quale risulta divorziato dalla moglie Sig.ra [] dal 2019; dal matrimonio il Sig. [] non ha avuto figli;
- per le spese correnti mensili, che il [] dichiara essere necessarie per il proprio sostentamento, non è stato prodotto alcun giustificativo di spesa;
- non è stata individuato per quale ragione il Sig. [] verserebbe in uno stato di "sovraindebitamento", né sarebbe stato precisato il periodo a decorrere dal quale lo stesso si sarebbe "sovraindebitato";
- non è stata dedotta quale causa del sovraindebitamento alcun evento successivo e imprevedibile secondo l'ordinaria diligenza al momento in cui i debiti sono stati contratti.

2.2 Con il secondo motivo afferma l'inesistenza del requisito della meritevolezza e l'assenza di diligenza in capo al debitore.

Nello specifico, osserva che il []: in costanza di matrimonio ha richiesto i finanziamenti per assecondare l'alto tenore di vita della moglie che, già nelle more della vita coniugale, non contribuiva in alcun modo alle spese familiari e di vita; anche a seguito del divorzio (ossia, in un momento in cui il Cliente ravvisava, a quanto riferito, difficoltà economiche), ha proseguito nella contrazione di finanziamenti di elevato importo, per un totale di Euro 50.000,00, della cui destinazione non è stata data prova documentale; pertanto, ha determinato uno stato di "sovraindebitamento attivo".

2.3 Con il terzo motivo deduce la malafede e la presenza di atti in frode ai creditori del debitore, evidenziando che, in fase di preistruttoria ai finanziamenti sottoscritti con IBL, il Sig. [] ha dichiarato di non essere titolare di ulteriori finanziamenti o impegni economici, oltre quanto risultante dalla busta paga, compromettendo così la valutazione del suo merito creditizio.

2.4 Con il quarto motivo lamenta la non fattibilità del piano, atteso che il debitore ne propone uno (della durata di 3 anni e la corresponsione della complessiva somma di Euro 9.000,00, a fronte di una esposizione debitoria pari ad Euro 85.000,00) privo di una reale causa, in quanto finirebbe per limitare ampiamente il diritto della massa creditoria. Pertanto, sostiene che sarebbe più ragionevole prevedere un piano di una durata maggiore, che comprenda la possibilità di includere le somme accantonate a titolo di TFR.



2.5 In via subordinata, richiede che il proprio credito venga integralmente soddisfatto, tenuto anche conto della natura privilegiata dello stesso, poiché assistito, oltre che dalla cessione insistente sullo stipendio del debitore, anche dal vincolo apposto sulle somme accantonate dal Cliente a titolo di TFR.

3. Il reclamo è infondato.

4. Ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, a nulla rilevando le circostanze dedotte dal reclamante con il primo motivo, nel senso dell'assenza di tale presupposto.

Lo stato di sovraindebitamento viene definito dal legislatore come "lo stato di crisi o di insolvenza" (art. 2, comma 1, lett. c). Questa definizione, ampia e *per relationem*, significa che il sovraindebitamento è categoria omnicomprensiva, tale da ricomprendere due situazioni tra di loro diverse e non omogenee. Pertanto, è ammissibile la domanda di accesso alla procedura, sia quando si versi nella situazione più grave (stato di insolvenza), sia nella situazione meno grave (stato di crisi), identificandosi quest'ultima nel cd. pericolo di insolvenza, ossia una situazione di criticità tale da determinare la probabilità (e non la mera eventualità) della futura insolvenza.

Questo giudizio probabilistico, che al pari di ogni prognosi sul futuro sconta inevitabili incertezze, va compiuto avendo un parametro di riferimento basato sulle obbligazioni già pianificate (es.: rate di ammortamento di un mutuo stipulato; rate per il rientro di un'esposizione tributaria; importi da pagare per futuri acquisti necessari e per il mantenimento), rispetto alle quali va valutata l'adeguatezza dei flussi finanziari in entrata a farvi fronte. La verifica sullo stato di crisi impone, quindi, una proiezione sull'evoluzione della situazione finanziaria e sulla capacità prospettica di mantenere la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, anche non ancora assunte, ma che probabilmente sorgeranno.

4.1 In tale ultima ipotesi è certamente riconducibile la situazione del

Si osserva infatti che presenta un'esposizione debitoria che ammonta ad oggi ad euro 84.820,29, e non dispone di altri redditi, eccettuato il proprio compenso che risulta ridotto da € 1.810,00 a € 1.300,00 in ragione delle cessioni legate ai finanziamenti sottoscritti con IBL.

Benché il proprio nucleo familiare sia composto unicamente da se stesso, deve in ogni caso sostenere le spese per la locazione di un immobile in cui vivere, non possedendone uno di sua proprietà, nonché le spese alimentari, quelle per il pagamento delle utenze, e quelle mediche necessarie per la cura della patologia di cui è affetto.

Dette spese (quantificate in euro 350,00 per il pagamento delle utenze; euro 600,00 per il pagamento del canone di locazione, euro 150,00 per spese alimentari ed euro 100,00 per le spese mediche), a dispetto di quanto sostenuto da parte reclamante, non abbisognano di una speciale documentazione o giustificativi: devono ritenersi congrue rispetto alle esigenze di un soggetto che versi nelle medesime condizioni dell'odierno debitore, da un lato, avuto riguardo alla natura ordinaria degli esborsi,



dall'altro, considerato l'ammontare di dette spese, tenuto conto dei prezzi del mercato locatizio, dei beni al consumo e dell'attuale tasso d'inflazione.

Si osserva ancora che, trattandosi di una valutazione circa lo stato oggettivo in cui si trova il debitore, rimangono del tutto irrilevanti le cause del sovraindebitamento, anche quando le ragioni di questo non sono imputabili al debitore, e finanche quando siano riconducibili ad una situazione di forza maggiore o ad un caso fortuito. Se si determina la situazione di crisi, quindi, è integrato il presupposto oggettivo della procedura: d'altra parte, essa costituisce un mezzo per garantire la migliore realizzazione dell'interesse dei creditori e degli altri interessi ritenuti meritevoli di tutela.

Ne consegue, dunque, che non è necessario, a differenza di quanto sostiene la Reclamante, individuare per quale ragione il S [] versi in uno stato di "sovraindebitamento", né, tanto meno, il periodo a decorrere dal quale lo stesso si è "sovraindebitato". Ciò che rileva, infatti, relativamente alla sussistenza del requisito *de quo*, è l'attualità di detto stato, nel senso che esso deve esistere al momento del suo accertamento da parte del tribunale, chiamato a decidere sul ricorso del consumatore sovraindebitato.

In assenza di verosimili e prossimi incrementi stipendiali (invero, la patologia di cui è affetto il [] ha condotto lo stesso ad essere adibito a mansioni di tipo amministrativo e non più operative con perdita di possibili ulteriori indennità economiche), e tenuto conto della quota residua di cui dispone il debitore al netto delle cessioni legate ai finanziamenti e delle spese per il proprio sostentamento, è evidente l'attualità della crisi e, dunque, del probabile pericolo che nel breve periodo il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dalle iniziative monitorie esitate nei decreti ingiuntivi già menzionati.

Pertanto, il reclamo sul punto deve essere rigettato.

5. La reclamante deduce attraverso il secondo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, la reclamante deduce l'inesistenza del requisito della meritevolezza, l'assenza di diligenza in capo al debitore e la presenza di atti in frode ai danni della Banca reclamante.

5.1 Quanto alla valutazione della diligenza che il debitore deve osservare, giova in prima battuta rilevare le innovazioni intervenute in punto agli elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il precedente art.12 *bis*, comma 3, della Legge n.3/2012, attribuiva al Giudice, in sede di verifica ed omologazione del piano, il potere di verificare se il consumatore aveva determinato colposamente la sua situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, o se aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

La c.d. meritevolezza era un giudizio ancorato alla valutazione della colpa del consumatore e ha costituito l'ostacolo principale all'accesso alle procedure di composizione della crisi, essendo quasi



sempre la situazione da sovraindebitamento dipesa dalla colpa del consumatore, intesa quale mancanza della normale prudenza nell'accedere ai finanziamenti.

La valutazione della colpa, senza alcuna distinzione tra colpa lieve e colpa grave, aveva infatti lasciato al Giudice, chiamato al giudizio di omologa, ampia discrezionalità.

L'art.69 del D.Lgs.14 del 12 gennaio 2019, prevede, invece, espressamente che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, eliminando quindi il requisito della valutazione della colpa, genericamente intesa.

Per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, infatti, il legislatore ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi,

Il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Va inoltre rilevato che, se da un lato l'art. 69, primo comma, CCII, preclude al debitore l'accesso alla procedura di ristrutturazione se *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, dall'altro, il CCII tiene anche conto del comportamento del soggetto finanziatore, in relazione al quale l'Occ deve chiarire (art. 68, terzo comma) se nell'erogare il prestito abbia diligentemente valutato il merito creditizio del finanziato mediante le procedure previste dall'art. 124-bis del Tub e degli artt. 6 e 7 del dm 3 febbraio 2011, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche questa disposizione è completata da una sanzione, in quanto l'art. 69, secondo comma, CCII prevede che *“il creditore che (...) ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Analoga soppressione del diritto al reclamo è, poi, pervista a carico del finanziatore che abbia *“colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento”*.

Dalla lettura delle menzionate disposizioni è agevole evincere che il comportamento del debitore preclude l'accesso al beneficio in caso di *“colpa grave, malafede o frode”*, mentre al creditore è tolto il diritto all'opposizione o al reclamo in caso di determinazione o di aggravamento della situazione debitoria meramente colpevole o di negligente valutazione del merito creditizio.

5.2 Ora, nella presente fattispecie, secondo quanto risulta non solo dal loro ricorso, ma anche dalla relazione dell'Occ, all'epoca della contrazione della maggior parte dei finanziamenti oggetto della



presente procedura, il S [] era coniugato e poteva ragionevolmente contare sull'eventuale supporto economico della moglie che all'epoca era impiegata come dipendente. Tuttavia, rileva l'Occ, la massa debitoria in capo al Sig. [] è originata dalla vita coniugale e dall'alto tenore di vita mantenuto dalla ex moglie che non ha mai contribuito alle spese familiari e di vita, il cui relativo costo ha costretto il [] a ricorrere più volte al credito sotto forma di finanziamenti anche con cessione volontaria del quinto dello stipendio. In tale contesto il debitore si è trovato a non poter più onorare i pagamenti delle utenze e delle forniture, accumulando ulteriori debiti che, intervenuto il divorzio dalla moglie, sono rimasti definitivamente in capo al []

Dall'esame della documentazione fornita (ritenuta anche dall'OCC attendibile e completa) non vi è, poi, prova che le spese fossero quantificabili come eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante; né si vede come il debitore potesse meglio dimostrare l'assenza di simili spese.

Da tali considerazioni, unitamente all'entità degli importi erogati dalla reclamante, deve ritenersi che il [] i, vigile del fuoco assunto con contratto a tempo indeterminato e con un minimo grado di istruzione, all'atto dell'ottenimento dei finanziamenti, confidava, in buona fede, di poter onorare i debiti contratti con i proventi del suo lavoro e, eventualmente, anche con parte di quelli della ex moglie secondo i piani di ammortamento sottoscritti con i finanziatori, stante l'obbligo di quest'ultima di contribuire alle spese familiari.

Infatti, delle due, l'una: o devono considerarsi, come in effetti si ritiene, che i finanziamenti siano di importo non considerevole, alla luce dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito; oppure, deve ravvisarsi il concorso di IBL nella determinazione, o comunque l'aggravamento, della situazione debitoria nel momento in cui ha proceduto alla valutazione del merito creditizio, con conseguente preclusione per la Banca creditrice di proporre opposizione o reclamo ai sensi dell'art. 69, secondo comma, CCII. Ciò è tanto più vero se solo si considera che il secondo finanziamento di 34.200,00, erogato nel 2021, era persino più elevato di quello accordato nel 2018, pari ad € 25.822,00, e che l'esposizione debitoria del [] (di oltre €50.000) nei confronti della reclamante incide per più della metà del totale dei debiti (pari ad € 80.737,72).

5.3 Analoghe considerazioni devono svolgersi relativamente ai dedotti atti in frode alla creditrice reclamante, consistiti nell'aver dichiarato di non avere ulteriori finanziamenti in essere al momento della sottoscrizione dei due mutui.

Come il primo giudice ha pure osservato, in modo del tutto condivisibile, la stessa banca ebbe modo di compiere un'approfondita indagine/istruttoria sulla solvibilità del reclamato stesso, tanto è vero che in occasione della stipula del secondo finanziamento, IBL era perfettamente a conoscenza del proprio precedente finanziamento in essere nei confronti del consumatore, nonostante quest'ultimo in quella sede avesse rilasciato dichiarazione negativa. Quest'ultima circostanza conduce dunque ad affermare che, valutato il merito creditizio del finanziato già ai tempi del finanziamento acceso nel 2018, nel



2021 IBL avrebbe in ogni caso concesso il mutuo al richiedente (che, si ricorda, ammonta a circa € 10.000 in più rispetto al primo), rendendo così prive di rilevanza causale le dichiarazioni non veritiere rese dal cliente.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi, o che già nel 2018 IBL avesse malamente valutato il merito creditizio, o che, comunque, trattandosi di dichiarazioni facilmente verificabile dalla Banca, dovrebbe addivenirsi ad una delibazione negativa in punto alla diligenza dalla reclamante e, dunque, ad una declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 69, secondo comma, CCII.

In ogni caso, anche a voler aderire, ma non si aderisce, alla tesi dell'immeritevolezza e della sussistenza di atti in frode alla creditrice, la Corte ritiene che, a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l'accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo, dato che l'art. 69, secondo comma, 7 cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle disposizioni sulle modalità di accertamento del merito creditizio, quanto meno per quanto riguarda la concessione del secondo finanziamento.

Non convince, del resto, quanto allegato da parte reclamante a giustificazione della mancata rilevazione dei prestiti pendenti, ossia che la consultazione della banca dati pubblica Crif (Centrale rischi finanziari) costituirebbe una prassi diffusa, ma non obbligatoria: affermazione che parrebbe in contrasto con le previsioni degli artt. 124-bis del Tub, nonché 6 e 7 del dm 3 febbraio 2011, valutate anche e soprattutto le circostanze in cui i finanziamenti sono stati concessi.

Il motivo è pertanto infondato.

6. Venendo al quarto motivo di gravame, a differenza di quanto assume la reclamante, questa corte ritiene che il piano proposto dal debitore sia idoneo a realizzare gli opposti interessi che la legge intende comporre con l'istituto in parola.

Si osserva, infatti, che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati.

La percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari del 5,5% (raggiunta a seguito della modifica del piano con cui è stato escluso il compenso del liquidatore), appare già di per sé tutt'altro che esigua. Essa si rivela altresì idonea avuto riguardo alle modalità previste dal piano (ripartizione delle spese a cadenza semestrale ed accantonamento mensile di euro 250,00, per un totale di euro 9.000,00), e considerato quanto in concreto sia possibile trattenere dalla retribuzione del debitore, unica fonte di reddito da mettere a disposizione dei creditori.

Quanto alla durata, si ritiene che un arco temporale di tre anni sia in grado di soddisfare gli interessi coinvolti e, dunque, da un lato, garantire una durata minima di acquisizione dei beni sopravvenuti tale da preservare le ragioni creditorie; dall'altro, soddisfare l'esigenza della ragionevole durata della procedura, sia con riguardo ai creditori, sia relativamente debitore sovraindebitato.



Sul punto, giova richiamare una recentissima sentenza della Consulta (Corte Cost. n. 6 del 2024), resa in tema di liquidazione controllata, i cui principi posti a fondamento del *decisum* possono certamente esportarsi al caso che ci occupa.

Secondo la Consulta, se, da un lato, non può approvarsi un piano di liquidazione che preveda l'acquisizione dei beni futuri per un tempo inferiore ai tre anni; dall'altro lato, la liquidazione non può protrarsi oltre tale termine che, invero, coincide con quello previsto dall'art. 2, comma 2 *bis* della "Legge Pinto", che fissa, in via generale, il termine ragionevole di durata della liquidazione controllata. Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che il debitore non ha altri redditi all'infuori di quello generato dalla sua attività di lavoro (non ha beni immobili intestati né beni mobili di valore considerevole sui quali poter avviare una procedura esecutiva) e che questa costituisce l'unica utilità da mettere a disposizione dei creditori, con la conseguenza che l'alternativa liquidatoria assumerebbe sostanzialmente i medesimi tratti progettuali e soddisfattivi del piano, alla luce anche del limite di pignorabilità di 1/5 in tal senso previsto dalla legge.

Ebbene, nella citata sentenza la Corte muove dal rilievo che l'apertura della liquidazione controllata introduce, in particolare, "*il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore*" (art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, dello stesso CCII), i cui beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni creditorie.

Al contempo, il parametro che guarda alla realizzazione di tali pretese, oltre che all'adempimento delle spese della procedura, deve coordinarsi con due ulteriori istanze.

Da un lato, bisogna raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII).

Osserva, poi, la Consulta che nel solco del diritto dell'Unione europea, istituto dell'esdebitazione "*comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata*" (art. 278 CCII), sacrificando le residue ragioni creditorie, e comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo, onde consentire a debitori non immeritevoli una "ripartenza" (il cosiddetto *fresh start*).

Evidenzia ancora come, in presenza dei presupposti di legge, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, comma 1, CCII), in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea [art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva



(UE) 2017/1132, riferito alla esdebitazione dell'imprenditore, e considerando n. 21 della medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche al consumatore].

Se, dunque, -rileva la Corte- l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.

La Consulta ha messo in luce come l'art. 282 CCII sul termine per l'esdebitazione di diritto non fissi soltanto il limite temporale massimo nel quale i beni futuri possono essere utilmente acquisiti all'attivo, ma indichi anche il lasso di tempo nel quale i creditori possono confidare che il liquidatore farà quanto necessario per soddisfare le loro ragioni, inclusa l'acquisizione dei beni sopravvenuti.

6.1 Le conclusioni a cui è pervenuta la Consulta consentono di comprendere anche le ragioni per cui, nel caso di specie, non assume rilevanza ai fini dell'omologa la mancata inclusione nel piano delle somme accantonate a titolo di TFR.

Infatti, l'inclusione o meno del TFR all'interno del piano può assumere rilevanza laddove la sua erogazione da parte del datore di lavoro sia prossima e si verifichi durante la vigenza del piano stesso. Del resto, la Cassazione (cfr. ord. n. 19708/2018) ha chiarito che il TFR può essere pignorato, costituendo questo un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro e che, dunque, può essere utile per poter soddisfare le pretese del creditore in data futura. Tuttavia, specifica la S.C., le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Senonché, nella questione odierna, risulta che il rapporto di lavoro del presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara è tutt'ora in essere. Non ci sono elementi per poter ragionevolmente prevedere allo stato una cessazione anticipata del rapporto rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile. L'età attuale del debitore è di appena cinquant'anni, dunque, lontano dal raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento.

Pertanto, non potendosi concepire un piano che possa coprire un arco temporale che si estenderebbe con altissima probabilità oltre il decennio, ovvero fino a quando il debitore maturi i requisiti per la pensione, salvo non contraddire gli insegnamenti della Consulta poc'anzi illustrati, anche sul punto il gravame deve essere rigettato.

7. In ultimo, deve rigettarsi il reclamo, laddove, in via subordinata, richiede che il credito di IBL venga integralmente soddisfatto, sulla scorta di un'asserita natura privilegiata dello stesso, poiché assistito, oltre che dalla cessione insistente sullo stipendio del debitore, anche dal vincolo apposto sulle somme accantonate dal Cliente a titolo di TFR.

L'infondatezza della pretesa si coglie agevolmente alla luce della riserva esclusiva a favore del legislatore di sottoporre un credito a privilegio. Infatti, la possibilità che la costituzione di un privilegio sia stabilita da una convenzione ad opera delle parti non deve essere intesa come una libertà assoluta,



poiché il legislatore sottolinea che le parti non possono creare ulteriori privilegi in aggiunta a quelli sanciti dalla legge, senza un'apposita autorizzazione.

Tra i crediti privilegiati riconosciuti dalla legge non rientra certamente il credito della reclamante.

A conferma dell'assunto è sufficiente osservare che, oltre alla assoluta mancanza di un espresso dato normativo rinvenibile nel sistema, i crediti privilegiati vengono disciplinati al comma 3, art. 67 CCII, dunque, separatamente dai crediti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del trattamento di fine rapporto, contemplati dal comma 4 dell'art. cit., per i quali, peraltro, si prevede espressamente che la proposta può prevederne la falcidia.

8. Per le ragioni che precedono, il reclamo deve essere rigettato.

9. L'esito del gravame implica la condanna della reclamante al pagamento delle spese legali a favore del reclamato, come liquidate in dispositivo secondo i parametri aggiornati e previsti dal D.M. n. 55/2014.

10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte, sul reclamo avverso la sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Rimini nella procedura di sovraindebitamento N. 28-1/2022 R.G.P.U, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;

- condanna [] al rimborso delle spese di lite in favore [] che si liquidano in € 7000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 26/01/2024.

Il Consigliere est.

Dott. Andrea Lama

Il Presidente

Dott. Anna De Cristofaro

